



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6
"ALESSANDRINO"**

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE
I RAPPORTI FRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 "ALESSANDRINO" PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

tra

gli EE.LL. dell'Egato6 di cui all'allegato A, in conformità alle deliberazioni consiliari elencate nell'Allegato D alla presente convenzione

Premesso che

- per l'organizzazione del servizio idrico integrato, con legge regionale 13/1997 è stato individuato l'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino",
- per l'esercizio in forma associata delle relative funzioni tra gli enti locali dell'ambito, la Conferenza di servizi allo scopo convocata, in data 27.10.1997 ha approvato la *Convenzione di cooperazione*, di durata ventennale, trasmessa agli Enti per l'approvazione da parte dei competenti organi consiliari e successivamente sottoscritta;
- l'art. 2 l.r. 7/2012 ha confermato l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997;
- l'art. 147 d.lgs. 152/2006 ha confermato che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;
- occorre quindi provvedere alla stipulazione di nuova convenzione di cooperazione, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000, fra gli enti locali dell'ambito individuati nell'elenco Allegato A,
- allo scopo l'Egato6 ha avviato il procedimento volto alla definizione della convenzione, approvata dagli organi consiliari, competenti ai sensi dell'art. 42 lett. c) d.lgs. 267/2000, e sottoscritta come da verbali allegati;

si stipula

Art. 1 – Ambito territoriale ottimale

- 1.1 E' individuato l'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" (ATO 6) in conformità alla l.r. 13/1997 e come delimitato nel suo allegato A, per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
- 1.2 La modifica dei confini dell'ATO 6, con inclusione o esclusione di Enti locali, comporta corrispondente rideterminazione, approvata con deliberazione dell'Ente di governo dell'ATO (Egato6), delle quote di rappresentanza di cui al successivo art. 5 e della perimetrazione delle Aree Territoriali Omogenee di cui al successivo art. 6 interessate dalle variazioni.
- 1.3 I nuovi Comuni inclusi nell'ATO 6 saranno tenuti ad approvare e sottoscrivere la presente Convenzione.

Art. 2 – Enti locali partecipanti

- 2.1 Partecipano all'ATO 6, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi regionali 13/97 e 7/2012, i Comuni ricompresi nell' allegato A alla presente Convenzione, le Province di Alessandria e di Asti, le Unioni Montane 'Alto Monferrato Aleramico', 'dal Tobbio al Colma', 'Langa Astigiana Val Bormida', 'Terre Alte', 'Tra Langa e Alto Monferrato', 'Suol d'Aleramo', 'Val Lemme', 'Valli Curone Grue Ossona', 'Valli Borbera e Spinti'.
- 2.2 Gli enti di cui al punto precedente partecipano alla costituzione dell'Egato6.

Art. 3 - Oggetto

- 3.1 In conformità alla parte terza del D.lgs. 152/2006 ed alle leggi regionali 13/97 e 7/2012 la presente Convenzione costituisce lo strumento per l'esercizio in forma associata, attraverso l'Egato6, delle funzioni relative al Servizio idrico integrato,
- 3.2 In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, l'espletamento di tali funzioni sarà finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) gestione all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) protezione e tutela delle risorse idriche, nonché loro utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità;
 - d) valorizzazione e tutela della qualità delle falde;
 - e) salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
 - f) unitarietà del regime tariffario nell'ATO 6 definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - g) tutela di situazioni di disagio da attuare anche attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
 - h) definizione e attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;
 - i) valorizzazione, compatibilmente con la normativa di settore, del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito, mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti;
 - l) salvaguardia e valorizzazione del bene pubblico "acqua" nel rispetto delle aspettative delle generazioni future;
- 3.3 Compete quindi all'Egato6:
- a) la definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguire mediante l'approvazione e l'aggiornamento del Programma degli Interventi e del relativo Piano economico-finanziario;
 - b) la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente;
 - c) la determinazione della proposta tariffaria del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 154 del D.lgs. 152/2006 e di cui alle disposizioni in materia dell'Autorità nazionale, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;
 - d) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;
 - e) l'attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'Autorità

di settore competente, ai fini della corretta applicazione della tariffa e della tutela degli interessi degli utenti.

Art. 4 - Durata e modificazioni della Convenzione

- 4.1 La durata della Convenzione è stabilita in anni venticinque a decorrere dalla data della seconda sottoscrizione.
- 4.2 La Convenzione è prorogata alla sua scadenza qualora entro il suddetto termine ne sia stata disposta la sua prosecuzione mediante deliberazione di tutti gli Enti locali partecipanti.
- 4.3 E' in ogni caso prorogata per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione sino alla stipulazione della nuova Convenzione, semprechè alla scadenza di cui al punto 4.1 permanga l'obbligatoria partecipazione all'Egato6 ovvero sino alla costituzione dell'eventuale diverso soggetto previsto dalla normativa a tale momento vigente.
- 4.4 Modificazioni e/o aggiornamenti della Convenzione possono essere approvate dall'Egato6, anche su richiesta degli Enti locali partecipanti che rappresentino almeno il 30% delle quote di rappresentanza;
 - in caso di modifiche sostanziali, con la maggioranza di cui al successivo art. 7.8 espressa previa deliberazione degli organi consiliari degli Enti;
 - in caso di modifiche non sostanziali e/o di meri aggiornamenti con la maggioranza di cui al successivo art. 7.8.
- 4.5 Sopravvenute disposizioni di legge nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione comportano suo adeguamento automatico; di tali adeguamenti, recepiti dall'Egato6, è data dallo stesso comunicazione agli Enti convenzionati.

Art. 5- Egato6

- 5.1 L'Egato6 è costituito dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Unioni Montane, come rappresentati ai sensi del successivo art. 6, dei Presidenti delle Unioni Montane, dei Presidenti delle Province, o loro delegati.
- 5.2 Le quote di rappresentanza degli Enti locali dell'ATO, espressa per metà in base alla popolazione residente e per l'altra metà in base alla superficie territoriale, nell'Egato6 sono determinate riservando:
 - ai Comuni, montani e non montani, il 75%;
 - alle Province il 25%.I valori assoluti così ottenuti, fino alla quarta cifra decimale, sono moltiplicati per 10.000 e le quote complessivamente sommate ammontano a 1.000.000.
- 5.3 La rappresentanza delle Unioni Montane è data dalla somma delle rappresentanze dei Comuni che le compongono.
- 5.4 Con deliberazione dell'Egato6 le quote sono rideterminate secondo gli stessi criteri in relazione alle variazioni demografiche rilevate dall'ISTAT.
- 5.5 Le quote di rappresentanza sono indicate nell'allegato B alla presente Convenzione.

Art. 6 - Aree Territoriali Omogenee e Unioni Montane

- 6.1 I Comuni non appartenenti alle Unioni Montane costituiscono le Aree Territoriali Omogenee individuate nell'allegato C alla presente Convenzione, che indica anche il Comune centro-zona.
- 6.2 Possono essere istituite nuove Aree Territoriali Omogenee e/o modificate le esistenti su motivata istanza dei Comuni interessati, previa deliberazione dell'Egato6, che dispone i conseguenti provvedimenti relativi alle rappresentanze aggregate e l'aggiornamento dell'allegato C.
- 6.3 I Sindaci dei Comuni costituenti Aree Territoriali Omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per:
- approvare il proprio Regolamento di funzionamento;
 - nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nell'Egato6
 - assumere le determinazioni di cui al successivo punto 6.8.
- 6.4 Il Regolamento di funzionamento disciplina, tra l'altro:
- le modalità di nomina del rappresentante nell'Egato6 secondo criteri idonei a garantire in misura massima possibile la rappresentanza di tutti gli Enti, ovvero secondo le modalità di cui al successivo art. 7 in quanto compatibili;
 - i rapporti tra il rappresentante dell'Area e l'Assemblea dell'Area stessa;
- 6.5 Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea è responsabile direttamente nei confronti della relativa Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio mandato.
- 6.6 Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee, l'eventuale conferimento di delega disposta dai Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato.
- 6.7 Le Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee possono nominare un sostituto del proprio rappresentante che ne faccia le veci in caso di sua assenza, impedimento o vacanza temporanea.
- 6.8 Le Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee e le Unioni Montane elaborano proposte ed esprimono pareri circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare e per il territorio di competenza, sulle materie di cui all'art. 5, comma 2, l.r. 13/97 esprimono parere vincolante per il loro rappresentante nell'Egato6.
- 6.9 L'Assemblea dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee è convocata dal Sindaco del Comune centro-zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente, nonchè qualora ne faccia richiesta uno o più Sindaci rappresentanti 1/20 della quota di rappresentanza degli Enti locali costituenti l'Area medesima.
- 6.10 Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee si tengono presso il Comune centro-zona, salvo diversa indicazione del Regolamento.
- 6.11 L'Egato6, tramite la Segreteria Operativa, fornisce supporto tecnico-amministrativo al funzionamento delle Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee.

Art. 7 – Funzionamento dell'Egato6

- 7.1 La sede dell'Egato6 è stabilita presso gli Uffici della Segreteria Operativa.

- 7.2 I componenti dell'Egato6, costituito come indicato all'art. 5.1, restano in carica sino alla loro sostituzione da parte degli Enti locali che rappresentano.
- 7.3 Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Egato6, l'eventuale delega conferita dai Presidenti delle Province e dalle Unioni Montane di norma deve essere permanente e revocabile solo al venir meno del rapporto fiduciario.
- 7.4 Al fine d'impedire maggioranze precostituite o formazione di raggruppamenti con peso prevalente potenzialmente idoneo ad alterare la rappresentanza e l'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte degli Enti locali, non sono ammesse deleghe ad altri componenti dell'Egato6 e/o patti di sindacato di voto.
- 7.5 La Conferenza approva il proprio "*Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria*".
- 7.6 La Conferenza si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del preventivo e del conto consuntivo; si riunisce altresì per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento.
- 7.7 La Conferenza è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, sempreché sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle Unioni Montane e di almeno un rappresentante delle Aree Territoriali Omogenee.
- 7.8 La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza.
- 7.9 Nelle materie di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 13/97, la Conferenza delibera con la medesima maggioranza di cui al punto precedente, sempreché manchi il voto contrario dei rappresentanti degli Enti il cui territorio è interessato. Una seconda seduta da convocarsi non prima di un mese dalla precedente, per discutere dello stesso punto all'ordine del giorno, consente comunque l'approvazione dello stesso ove votata a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza e dei 3/4 dei componenti.

Art.8 - Presidente

- 8.1 La Conferenza elegge nel suo seno il Presidente.
- 8.2 Il Presidente rappresenta l'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato; convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento, la Conferenza, stipula le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, rappresenta l'Egato6 in giudizio.
- 8.3 Il Presidente cura la trasmissione agli Enti locali convenzionati degli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione, nonché della relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio. Tale trasmissione ha finalità di informazione sull'attività dell'Egato6.
- 8.4 In prossimità della scadenza della presente Convenzione, il Presidente assume le necessarie iniziative volte alla tempestiva ricostituzione dell'Egato6 o del diverso soggetto che dovesse essere individuato da norme sopravvenute.

Art. 9 - Pubblicazione degli atti, informazione e forme di consultazione

- 9.1 Le deliberazioni della Conferenza sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo Pretorio informatico.

- 9.2 L'Egato6 promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.
- 9.3 A tal fine in particolare:
- a) organizza incontri sia estesi a tutti gli Enti locali dell'ambito che dedicati a specifiche realtà territoriali e/o, su loro richiesta, partecipa a riunioni da essi organizzate;
 - b) divulga ed illustra l'attività svolta con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti convenzionati.
- 9.4 Gli enti locali convenzionati hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni relative alle funzioni esercitata in forma associata.

Art. 10 - Segreteria Operativa

- 10.1 L'Egato6 per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura funzionale-organizzativa denominata 'Segreteria Operativa', che opera in conformità al Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria di cui al precedente art. 7.5.
- 10.2 La Segreteria Operativa:
- a) predispone gli atti e dà esecuzione alle deliberazioni della Conferenza;
 - b) effettua le necessarie ricognizioni delle infrastrutturazioni idriche esistenti, preordinate alla definizione del programma d'intervento e del relativo piano finanziario;
 - c) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - d) svolge le funzioni di controllo operativo tecnico e gestionale sulla qualità del servizio idrico ed esercita le attività di vigilanza sul rispetto della Convenzione da parte dei gestori;
 - e) propone al Presidente le eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;
 - f) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
 - g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - h) predispone, anche su richiesta degli Enti convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.
 - i) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;
 - l) svolge ogni altra attività attribuitale dall'Egato6.
- 10.3 La Segreteria Operativa è alle dipendenze funzionali dell'Egato6 ed è diretta da un Direttore generale che ne organizza il funzionamento secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento; dispone dei poteri anche di spesa previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e li esercita secondo il Regolamento.

Art. 11 - Organizzazione del Servizio idrico integrato

- 11.1 Alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge.
- 11.2 I rapporti tra il gestore e l'Egato6 sono definiti dalla Convenzione stipulata in conformità alla Convenzione tipo predisposta dall'Autorità di settore.

Art. 12 -Tariffa del Servizio Idrico Integrato

- 12.1 L'Egato6 predispone la proposta di tariffa del Servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'art.154 del D.Lgs 152/2006 e nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità di regolazione nazionale del settore, secondo criteri di solidarietà e gradualità e prevedendo, ove possibile, specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.
- 12.2 Nella tariffa d'Ambito è compresa una quota del 3% per interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.
- 12.3 L'Egato6 destina la suddetta quota della tariffa alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano mediante devoluzione alle Unioni Montane del relativo importo, sulla base di programmi specifici d'intervento presentati dalle Unioni Montane stesse.

Art. 13 - Autorizzazione all'esecuzione di opere

- 13.1 Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della Convenzione di gestione del Servizio idrico integrato, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del servizio.
- 13.2 La convenzione di cui all'art. 11.2 impegna il gestore a realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori; a garanzia dell'esatto adempimento dei ripristini, gli Enti Locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fidejussorie.

Art. 14 - Tutela dei diritti degli utenti e accesso

- 14.1 L'Egato6 assicura che il gestore del Servizio idrico integrato attui nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici stabiliti dalle disposizioni di legge e dall'Autorità nazionale di settore ed adotti la Carta dei Servizi.
- 14.2 L'Egato6 assicura che la convenzione di cui al precedente art. 11.2 contenga specifico obbligo del gestore in tal senso nonché l'obbligo di fornire agli Enti locali convenzionati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.
- 14.3 In relazione ad atti e documenti amministrativi dell'Egato6 si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

Art. 15 – Gestione economico-finanziaria

- 15.1 L'Egato6 opera in conformità al Regolamento di cui all'art. 10.1.
- 15.2 Il bilancio preventivo è approvato è approvato di norma entro il 31 dicembre, ed il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo.
- 15.3 Le spese di funzionamento dell'Egato6 sono coperte tramite il canone di funzionamento determinato secondo il metodo stabilito dall'Autorità di settore e versato dal gestore del Servizio idrico integrato in base a quanto imposto dalla convenzione di cui all'art. 11.2.

Art. 16- Norma finale

16.1 Il Presidente convoca, di norma, annualmente la Conferenza Generale di tutti gli Enti partecipanti all'Ambito al fine di discutere su problematiche relative all'organizzazione del Servizio idrico integrato e per valutare se le norme della presente Convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

ALLEGATI:

- A) Elenco EE.LL. costituenti l'Egato6
- B) Elenco comuni con singola quota di rappresentanza
- C) Aree omogenee e Unioni montane con quote di rappresentanza
- D) Deliberazioni consiliari degli enti locali convenzionati